



FEDERAZIONE
LAVORATORI
FUNZIONE
PUBBLICA
VENETO

Prot. n. 11/15

Al Provveditore Regionale
Dell'Amministrazione Penitenziaria
P A D O V A

E, p.c. Al Dirigente dell'Ufficio per le
Relazioni Sindacali
Dr.ssa Pierina Conte
R O M A

Alla FP-CGIL Nazionale
Polizia Penitenziaria
R O M A

Al Direttore
C/o Casa Reclusione
P A D O V A

Oggetto: Ricorso ai sensi dell'art. 3 comma 16 dell'A.Q.N., alla Commissione Arbitrale Regionale. Per il mancato interpello del responsabile colloqui presso la Casa Reclusione di PaDOVA.

PREMESSO

- che l'accordo regionale sulla mobilità e rotazione, sottoscritto in data 30/06/2000, stabilisce quali posti di servizio non sono soggetti ad esso;
- che seppur in data 21/07/2005 sia stato rivisto l'accordo suddetto, in esso non sono state apportate modifiche;
- che le unità operative sono disciplinate all'art. 33 del DPR nr. 82/99, dove è previsto che a capo di esse ci sia un Ispettore, in caso di assenza di questo un Sovrintendente.

RITENUTO

- che il Direttore della Casa di Reclusione di Padova assegnava senza interpello ad un Sovrintendente capo la funzione di responsabile dei colloqui detenuti, funzione questa vacante;
- Che la suddetta assegnazione non è da intendersi di coordinatore di unità operative, così come stabilito dall'art. 33 del DPR 82/99, poiché nell'Istituto vi sono figure apicali nel ruolo degli Ispettori ai quali spetta il coordinamento di unità;
- che l'art. 2 del d lgs. 443/92 prevede il criterio gerarchico;
- che l'assegnazione del sovrintendente era temporanea ma questa temporaneità sta perdurando da molto tempo;

CONSIDERATO

- che l'assegnazione di personale in incarichi, cariche fisse e non, che rientrano nell'accordo Regionale definito "Mobilità e Rotazione" v'è indetto interpello per dare pari opportunità a tutto il personale;

RILEVATO

- che il suddetto requisito costituisce la conditio sine qua no, senza la cui osservanza costituirebbe una violazione palese dell'A.Q.N. per la mancata contrattazione;
- che oggetto del presente ricorso rientra in quello che l'art. 3 c. 15 e 16 del vigente A.Q.N. per i seguenti motivi: a) la Commissione Arbitrale Regionale esercita funzioni di garanzia riguardo alla corrispondenza degli accordi decentrati periferici ed **ai principi e criteri determinati** nell'A.Q.N.; b) che sussiste una violazione **dell'accordo sulla mobilità e rotazione e precisamente alla lettera (a dell'accordo del 30/06/2000, questo poi rivisto dall'accordo del 21/07/2005**

CHIEDE

- che la controversia sia definita mediante l'esame della Commissione Arbitrale Regionale di garanzia di cui all'art. 3 comma 16 del vigente A.Q.N.;

Ciò posto, la Commissione Arbitrale Regionale paritetica,

VOGLIA


per quanto eccepito e per i fatti di cui sopra, esaminare la questione predisponendo parere vincolante nella fattispecie, disponendo che sia indetto un interpello come responsabile dei colloqui detenuti alla Casa di Reclusione di Padova

Rovigo, 9 feb. 15

Il Segretario Generale Regionale

FP-CGIL Veneto

Stefano Vanin



Il Coordinatore Regionale Veneto

FP-CGIL Penitenziari

Gianpietro Pegoraro

